



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.
569/2024
Depositata il
11/10/2024
R.G. n. 9/2024
Cron. n. 2479/2024

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco

Presidente

dott.ssa Maria Rita Serri

Consigliere

dott. Roberto Pascarelli

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 9/2024 RGA
avverso

avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione;

posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/10/2024;

promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (Codice fiscale e Partita Iva n. 13756881002), successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A., ai sensi dell'art. 1 D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Giuseppe Barrile, rappresentata e difesa dall'Avv. Piergianni Gualtieri (ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna (RA);

appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS (C.F. 80078750587), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Renato Vestini, con domicilio eletto in Rimini, , presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;

pag. 1 di 7



appellato;

e contro

GIACHELLA PASQUALE (C.F. GCH PQL 50E18 I954V) – (contumace);

appellato;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Così come esaustivamente sintetizzato nella gravata sentenza: *“La presente vicenda processuale concerne l’opposizione avanzata da GIACHELLA Pasquale avverso l’atto esecutivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 13720229003042130/000 emessa in data 7/10/2022 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione dell’importo di Euro 11.591,55 (notificata in data 13/02/2023) avente ad oggetto il credito previdenziale a titolo di omessi contributi Inps maturati nell’anno 1988 rivendicati da INPS con la cartella di pagamento n. 13720010083330435000 notificata in data 28/11/2001”*.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS, ritualmente costituitisi in giudizio con distinte memorie difensive, resistevano all’accoglimento dell’avverso ricorso, di cui contestavano la fondatezza in fatto ed in diritto.

Il Tribunale di Rimini, istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, previo scambio di note autorizzate, ha definito la vertenza con la sentenza n. 214/2023 R.S., emessa e pubblicata il 05/07/2023, così statuendo: *“(…) 1. Accoglie l’opposizione e accertata la natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale, DICHIARA che GIACHELLA Pasquale non è tenuto a pagare alcuna delle somme di denaro indicate sulla cartella di pagamento n. 13720010083330435000 emessa dal concessionario della riscossione su ruolo formato dall’INPS e, per l’effetto, DICHIARA la inefficacia della predetta cartella esattoriale e dei successivi atti esecutivi posti in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE con particolare riferimento alla intimazione di pagamento (...) n. 13720229003042130/000 emessa in data 7/10/2022 dell’importo di Euro 11.591,55 (notificata in data 13/02/2023). 2) Compensa per intero le spese di lite tra la parte opponente e l’INPS. 3) Condanna AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE al pagamento in favore*

pag. 2 di 7

della parte opponente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.1 47 del 2022 in € 2.041,00 (di cui € 266,00 a titolo di rimborso spese forfettarie) , oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.”.

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora opponente sulla base della seguente motivazione: *“(...) Va ricordato come in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporti che per i contributi il termine di prescrizione sia quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996 (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6173 del 07/03/2008 Rv. 602255) : Nel caso di specie risulta documentalmente provato e incontestato che in epoca successiva alla notifica della cartella esattoriale (risalente per come detto al giorno 28/11/2001) sia intervenuto come atto interruttivo l'avviso di intimazione di pagamento n.2006/0003031 notificato il 10/08/2006 mentre l'ulteriore atto interruttivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 13720139006618852/000 sia stato notificato il giorno 8/11/2013 a distanza di ben sette anni”.* Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale di Rimini ha fatto applicazione del principio della soccombenza nei rapporti fra l'Agente della Riscossione ed il contribuente mentre quanto alla posizione dell'INPS ha ritenuto di compensarle, posto che *“l'incolpevole”* Istituto *“aveva tempestivamente trasmesso in data 28/08/2001 al concessionario della riscossione il suo credito previdenziale”.*

Con ricorso depositato in data 05/01/2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha spiegato appello nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo che questa Corte voglia: *“(...) riformare la Sentenza n° 214/2023 del Tribunale Ordinario di Rimini Sezione Lavoro, pronunciata il 05/07/2023, comunicata il 06/07/2023, non notificata, nella parte in cui il Giudice del lavoro di Rimini, dichiarando la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali I.N.P.S. portati dalla cartella di pagamento n. 13720010083330435000 notificata in data 28/11/2001, ne addossa la responsabilità all'Agenzia delle Entrate Riscossione invece che all'Ente impositore I.N.P.S., reo quest'ultimo di aver predisposto, reso esecutivo e trasmesso al Concessionario della riscossione il ruolo n. 86/2001 oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995; Conseguentemente annullare la condanna dell'Agenzia delle*

Entrate Riscossione al pagamento in favore della parte opponente sig. Pasquale Giachella delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che sono state liquidate ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.041,00 (di cui € 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge; Con vittoria di spese e competenze ex D.M. n. 147/2022, oltre oneri fiscali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.

Nello spiegato atto di gravame l'ADER ha formulato un unico motivo di impugnazione eccependo che la “sentenza contro cui si ricorre è viziata nella parte in cui il giudice, accertata la natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ha condannato l'agenzia delle entrate riscossione, invece che l'i.n.p.s., alla refusione delle spese legali a favore dell'opponente – motivazione illogica e contraddittoria – violazione di legge (art. 91 c.p.c.)”.

In estrema sintesi, secondo l'Agenzia appellante il Tribunale di Rimini avrebbe dovuto accertare e dichiarare che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 era già decorso prima della predisposizione e della trasmissione al Concessionario della riscossione del ruolo n. 86/2001, con conseguente insussistenza di profili di responsabilità dell'ADER.

L'appello, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, è stato ritualmente notificato via PEC sia all'INPS che al sig. Giachella Pasquale (cfr. produzione telematica del 09/02/2024).

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, chiedendo che questa Corte voglia: “(...) respingere l'appello presentato da agenzia entrate riscossioni e confermare la sentenza di primo grado, lasciando indenne Inps da condanna al pagamento delle spese di lite, con liquidazione delle spese del grado”.

Il sig. Giachella Pasquale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.

Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non sia meritevole di

accoglimento.

Ad avviso di questa Corte, infatti, se è pur vero che la prescrizione era già maturata in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento n. 13720010083330435000 notificata in data 28/11/2001 (non essendo stati prodotti dall'INPS atti interruttivi della prescrizione relativi al periodo precedente la formazione del ruolo e considerato che il credito contributivo per cui è causa risale al 1988) d'altra parte il contribuente non impugnando tempestivamente la predetta cartella esattoriale nel termine perentorio di 40 giorni stabilito *ex lege* era decaduto dalla possibilità di far valere la prescrizione per il periodo antecedente tale notifica, dovendosi richiamare sul punto Cass., SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397 che ha ribadito: «*il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce (...) l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (...)*», (cui hanno dato continuità, *ex multis*, Cass. Ord. n. 33797 del 19/12/2019 e Corte di Cassazione ordinanza n. 21006 del 1° luglio 2022). Irretrattabilità del credito che significa impossibilità di far valere l'eventuale insussistenza del credito ovvero la sussistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria trasfusa nell'atto di riscossione e verificatisi in data antecedente alla sua notifica.

Né appare dirimente in senso contrario un recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, noto a questa Corte, secondo cui anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata sarebbe possibile eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica. Nello specifico Cass. n. 18152/2024 ha affermato che: «*Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite (sentenza Sezioni Unite n. 22080/2017 n.d.r.), questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame (ossia la prescrizione n.d.r.), avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. (...).* Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare

se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24)."

Tale orientamento, infatti, non appare affatto condivisibile in quanto finisce per vanificare la previsione legislativa di termini perentori entro cui impugnare gli atti di riscossione, con ovvie ripercussioni negative sulla certezza del diritto, valore costituzionalmente tutelato.

Né in senso contrario può richiamarsi Corte di Cassazione, Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 23/05/2019, n. 14135, citata da parte appellante, essendo relativa ad un caso in cui la prescrizione era stata eccepita solo in relazione al periodo precedente la notifica della cartella esattoriale, con conseguente impossibilità per il Giudice di esaminare la prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica della cartella. Nel caso di specie, infatti, la prescrizione era stata eccepita dal sig. Giacchella in relazione a tutto il periodo antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento opposta e quindi sia per il periodo precedente che per quello successivo alla notifica della cartella di pagamento n. 13720010083330435000. Peraltro, pure la sentenza citata dall'Agenzia appellante ribadisce il principio secondo cui per far valere la prescrizione di crediti contributivi maturata in epoca antecedente la notifica di una cartella esattoriale in cui tali crediti vengano trasfusi è necessario proporre tempestiva impugnazione avverso la medesima cartella.

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, deve concludersi, da un lato, che il Tribunale di Rimini non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento n. 13720010083330435000 non essendo stata la stessa tempestivamente impugnata e, dall'altro lato, che l'accertata prescrizione è addebitabile esclusivamente all'inerzia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dopo aver notificato il 10/08/2006 l'avviso di intimazione di pagamento n. 2006/0003031 ha atteso oltre sette anni per notificare l'intimazione di pagamento n. 13720139006618852/000 il giorno 8/11/2013.

Per questi motivi, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza

gravata.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, della complessità delle questioni giuridiche trattate e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di legittimità di segno contrastante nella materia in esame, ritiene la Corte che sussistano "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti in causa le spese del grado.

Non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato, essendo l'Agenzia appellante ammessa alla prenotazione a debito *ex* artt. 157 e 158 D.P.R. 115/2002 e ss. modificazioni.

P.Q.M.

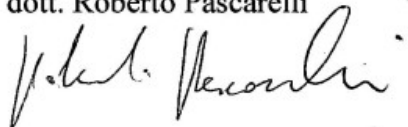
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
- compensa fra le parti in causa le spese del grado.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.10.2024

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

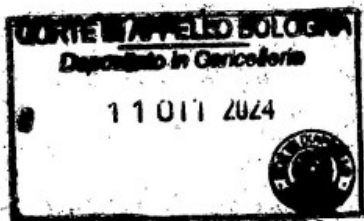


Il Presidente

dott. Carlo Coco



minuta depositata il 11.10.2024



L'addetto UPP
Dott. ss. Alessandra Belli

L'addetto UPP
Dott. ss. Alessandra Belli

